



Circolare Numero 22/2016

Oggetto ***Riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese del Friuli Venezia Giulia.***

Sommario

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato anche per il 2016 la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'agevolazione interessa sia le imprese sia gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni.

Contenuto

Con la circolare n. 3 del 2016, la regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato le modalità e i criteri per accedere al beneficio della riduzione dell'aliquota IRAP.

La misura rientra nell'ambito degli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 30 dicembre 2008, con particolare riferimento alle agevolazioni d'imposta a favore degli operatori economici insediati e attivi nel territorio regionale.

Con la presente circolare si intendono illustrare le principali caratteristiche dello strumento agevolato e la procedura operativa da adottare.

Soggetti destinatari

Possono beneficiare della misura agevolata i soggetti costituiti nella forma di:

1. **Società di capitali;**
2. **Enti pubblici e privati** diversi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
3. **Società in nome collettivo e in accomandita semplice** e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché le **persone fisiche** che svolgono le attività di cui all'art 55 del predetto testo unico;

4. **Persone fisiche, società semplici** e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del predetto testo unico.

Requisiti di ammissione al beneficio

L'agevolazione si applica alle imprese, di cui ai precedenti punti (1, 2 e 3), che, alla data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, impiegano personale dipendente entro la soglia massima di 5 addetti. In particolare i requisiti di accesso sono così delineati:

- Per i lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale¹;
- Per i lavoratori impiegati a tempo parziale si precisa che:
 - la verifica della soglia minima di dipendenti non è subordinata ad alcun limite di orario, al di sotto del quale non si configura l'ipotesi di unità lavorativa²;
 - la verifica della soglia massima dovrà essere computata nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno³.
- Ai fini del rispetto della soglia massima non rilevano i soci lavoratori delle cooperative;
- Sono escluse le imprese che svolgono la loro attività senza alcun lavoratore dipendente;
- I lavoratori assunti con contratto di apprendistato rientrano tra i dipendenti a tempo indeterminato.

Per i soggetti di cui al numero 4 della precedente elencazione, la riduzione dell'aliquota si applica qualora abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e conseguano un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.

¹ Sono pertanto esclusi dal calcolo i collaboratori coordinati e continuativi a progetto (co.co.pro), che prestano la propria attività lavorativa in virtù di un rapporto di lavoro autonomo, e i lavoratori interinali.

² Anche in presenza di un solo dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà possibile accedere al beneficio.

³ A titolo esemplificativo, assumendo come orario normale una prestazione lavorativa pari a 40 ore settimanali, nel caso in cui tre lavoratori siano assunti con contratto di lavoro part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: $18 + 20 + 24 = 62$ ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore, e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà (come arrotondamento) una ulteriore unità. Nella fattispecie, quindi, i tre lavoratori a tempo parziale determinano 2 unità lavorative.

Intensità e cumulabilità dell'aiuto

La riduzione dell'aliquota IRAP, applicabile al valore della produzione netta, è pari allo 0,92%. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni, la riduzione dell'IRAP si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

A tal riguardo, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi la soglia massima degli aiuti "de minimis" è fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali per le società che presentano connessioni giuridiche con altre imprese, il Regolamento UE stabilisce che occorra considerare sia gli aiuti "de minimis" concessi all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, sia quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (o controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

Adempimenti dichiarativi

Ai soggetti beneficiari della riduzione IRAP è richiesta la trasmissione all'amministrazione regionale della:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio;**
- b) **dichiarazione IRAP.**

Con la prima, il soggetto beneficiario attesta l'importo dell'agevolazione fruita e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale ai fini della verifica della soglia massima, come precisata al paragrafo precedente. Per l'acquisizione dell'attestazione⁴, l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura telematica, disponibile

⁴ L'attestazione è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.
Riproduzione vietata

accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alla misura in parola⁵.

La dichiarazione IRAP, relativa al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione, deve riportare, nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

La dichiarazione va presentata entro i seguenti termini:

- **30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
- **nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, per le società per azioni, a responsabilità limitata, e gli altri soggetti passivi di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan

⁵ Per l'invio telematico della dichiarazione "de minimis", il beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta regionale dei servizi (CRS) oppure una smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).